



Ufficio Tributario

Roma, lì 08.11.2021

**Alle Associazioni Regionali e
Provinciali CONFESERCENTI**

**All'attenzione dei
Responsabili fiscali**

Loro Sedi

LE PRINCIPALI MISURE DEL D.L. N. 152 DEL 06 NOVEMBRE 2021 RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PER LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI MAFIOSE”.

Con la presente Circolare si illustrano le principali disposizioni di carattere fiscale contenute nel Decreto c.d. “attuazione PNRR” in oggetto, entrato in vigore il 07 novembre 2021.

Si evidenzia che lo stesso è in corso di conversione in Legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche e/o integrazioni.

MISURE PER IL SETTORE TURISMO

➤ CONTRIBUTI E CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE TURISTICHE

A **decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2024** è riconosciuto alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici, **un credito d'imposta nella misura dell'80%** delle spese sostenute in relazione a:

- interventi di efficientamento energetico delle strutture e di riqualificazione antisismica delle stesse;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione necessari alla realizzazione degli interventi di cui ai punti precedenti;
- realizzazione di piscine termali;
- acquisizione di attrezzature per lo svolgimento delle attività termali;
- spese per la digitalizzazione.

In riferimento al predetto beneficio fiscale è previsto che:

- può essere **utilizzato in compensazione** a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro i 3 periodi di imposta successivi;
- può essere **ceduto, in tutto o in parte**, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Inoltre, per i predetti soggetti e per le medesime fattispecie di spesa è previsto un **contributo a fondo perduto**, fruibile anche indipendentemente dal credito di imposta di cui sopra, concesso **fino a un importo massimo di 40.000 euro** che può essere incrementato:

- fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell'importo totale dell'intervento;
- fino ad ulteriori 20.000 euro, nel caso di imprese o società composte in prevalenza da donne o da giovani tra i 18 e i 35 anni;
- fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa sia ubicata in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Al riguardo è chiarito che in ogni caso, il contributo in oggetto non può superare il limite massimo d'importo pari a 100.000 euro e, comunque, non può essere superiore al 50% dei costi dell'investimento.

Infine, la disposizione prevede che:

- in relazione ai medesimi interventi agevolati, il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto **non possono eccedere l'importo dei costi sostenuti**;
- i due benefici **non sono cumulabili** con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per i medesimi interventi;
- entro il **7 dicembre 2021** il Ministero del Turismo pubblica un avviso contenente le **modalità attuative per l'accesso ai predetti benefici**, inclusa l'individuazione delle spese rientranti nella disciplina;
- entrambi gli **incentivi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziato** e secondo l'ordine cronologico delle istanze che verranno disposte dall'avviso di cui al punto precedente.

➤ **CREDITO D'IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DI AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR**

È introdotto un credito d'imposta per la digitalizzazione delle Agenzie di viaggio e Tour operator individuato con il codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12.

In particolare, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2024, è previsto per i predetti soggetti un **credito d'imposta pari al 50% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale**, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.

Inoltre, è previsto che il credito d'imposta in questione:

- può essere **utilizzato in compensazione** a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati;
- può essere **ceduto, in tutto o in parte**, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Al riguardo, le modalità applicative della disposizione in oggetto saranno definite con decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 6 gennaio 2022.